

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3361 del 28/06/2017
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso DOMESTICO BO16A0015
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3441 del 26/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA  
SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO

COMUNE DI MONTERENZIO

**CORSO D'ACQUA:** TORRENTE IDICE

**TITOLARE:** ALBERTAZZI CARMEN

**CODICE PRATICA N.** BO16A0015

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio

delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con

DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta agli atti con Prot.n. PG.2016.0186000 del 16/03/2016 (procedimento n. BO16A0015), con la quale la Sig.ra Albertazzi Carmen, nata a Monterenzio il 19.12.1960, C.F. LBRCMN60T59F597P, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente IDICE, in sponda destra, nel punto antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del Comune di Monterenzio al Foglio 27, Mappale 57, con una portata massima di 0,250 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 100 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione di un orto domestico di circa 200 metri quadrati di estensione mediante pompa mobile di 1 KW di potenza, collegata a tubazione di pescaggio fuori terra di 25 mm di diametro ;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;
- il prelievo è assimilabile all'uso domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti un prelievo massimo di 2 l/s, ai sensi dell'Art. 152 della L.R. n.3/1999, e della **D.G.R. n.609 del 15/04/2002**;

Considerato che:

- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non rientra nel campo di applicazione dell'art.1, comma 1 del DPR n.447/1998;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti con prot. n. PG.2016.397762 del 28.05.2016, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *effettuare il prelievo da maggio a settembre rispettando il Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto dalla pianificazione di settore che risulta essere per il periodo estivo (maggio-settembre) di 160 l/s e per il restante periodo (ottobre-aprile) di 220 l/s;*
- *ridurre il volume di prelievo richiesto a 65 mc/anno al posto dei 100 mc/anno inizialmente richiesti ;*
- *installare un idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e del volume d'acqua derivata ;*

Considerato che, ai sensi delle DGR 1781/2015 e 2067/2015, il prelievo avviene nel corpo idrico del torrente Idice, nel tratto individuato dal codice 062000000000 3 ER, con stato ecologico "buono" e non in condizioni di stress quantitativo, e che, in analogia con quanto previsto dalla Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano) Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), l'impatto della derivazione sul corpo idrico oggetto del prelievo è "Lieve", fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015;

Ritenuto pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti nulla osta al rilascio della concessione richiesta, con le prescrizioni stabilite dall'Autorità di Bacino del Reno ed alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- *delle spese di istruttoria di Euro 98,00;*
- dei canoni di concessione per gli anni 2017-2021 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad Euro 40,55;
- del deposito cauzionale di Euro 250,00;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni " e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** a Carmen Albertazzi nata a Monterenzio, il 19.12.1960, C.F. LBRCMN60T59F597P, **la concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal torrente IDICE, mediante opera di presa mobile in sponda destra, nel punto antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni(NCT) del Comune di Monterenzio al Foglio 27, Mappale 57, alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di di 0,250 l/s, per un volume annuo massimo di 65 metri cubi/anno ad uso domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti un prelievo massimo di 2 L/s;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere

formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata, alla data 31/12/2021**, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014.

d) L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n.

2/2015 e s.m.i. , è fissato in Euro 8,11 per l'anno 2017 ed in Euro 32,44= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un **importo totale di 40,55=**, da corrisponderci in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore della Regione Emilia-Romagna, o sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia Romagna, somme dovute all'utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico con IBAN :IT 36 R 07601 02400 001018766509;

5) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna- Utilizzo Demanio Idrico" o sul c/c postale n. 00367409 o tramite bonifico con IBAN :IT18 C 07601 02400 000000367409;

6) il Concessionario è tenuto a trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale, e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di dare atto che *l'imposta di registro* dovuta è inferiore ad euro 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12.09.2013 , convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 dell'8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.2008;

8) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

9) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione

secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D.  
n.1775/1933.

Valerio Marroni

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a Carmen Albertazzi nata a Monterenzio il 19.12.1960, C.F.: LBRCMN60T59F597P.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X 691744, Y910957, in area demaniale, individuato nel Foglio 27, antistante il mappale 57 del NCT del Comune di Monterenzio in corrispondenza della sponda destra del Torrente "IDICE", così come indicato nella planimetria catastale agli atti, relativo al corpo idrico fluviale con codice 062000000000 3 ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da una pompa mobile di potenza non superiore a 1,00 Kw, con un tubo di pescaggio del diametro di 25 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 0,25 l/s;

C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con la portata massima di 0,250 l/s per un volume massimo di 65 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un orto domestico;

E) il prelievo è assimilabile all'uso *domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti un prelievo massimo di 2 l/s*, ai sensi dell'Art. 152 della L.R. n.3/1999, e della **D.G.R. n.609 del 15/04/2002**;

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai

motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

La derivazione potrà essere esercitata da maggio a settembre, con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

La derivazione può essere esercitata a condizione che a valle del punto di presa sia sempre garantito, nel corso d'acqua, il **deflusso minimo vitale (DMV)** di 160 l/s per il periodo estivo (maggio-settembre) e di 220 l/s per il restante periodo (ottobre-aprile) ai sensi dell'allegato D della DGR 2067/2015, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

La verifica del rispetto del DMV può essere effettuata prendendo a riferimento sul sito ARPA-SIMC [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3256&idlivello=1625](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625) (variabile: "livello idrometrico") la sezione di Pizzocalvo che è la più prossima alla presente derivazione. Presso l'Autorità di Bacino del Reno è possibile richiedere il livello idrometrico corrispondente al DMV di concessione.

Dovrà essere installato e posto in esercizio sulla tubazione di mandata della pompa un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua di prelievo e le misure effettuate dovranno essere comunicate annualmente all'Autorità di Bacino del Reno ed a questa struttura .

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del

RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

#### **Art.4**

##### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06 e dalla D.G.R. n. 2254/2016;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi DGR n. 2102 del 30/12/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in

corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, **il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente**, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua**

**concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art. 9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

La sottoscritta Albertazzi Carmen nata a Monterenzio (BO) il 19.12.1960, C.F.: LBRCMN60T59F597P, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**